



Registro delle imprese

Direttiva n.1 – Ottobre 2020

**DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ REGOLAMENTATE SENZA CONTESTUALE PRESENTAZIONE
DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) O COMUNICAZIONE
DOMANDA NON SANABILE - RIFIUTO**

Visti gli artt. 7 (Imprese di pulizia), 9 (Imprese d'installazione di impianti) e 10 (Imprese di autoriparazione) del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558 [(Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)] che prevedono la presentazione di una denuncia di inizio dell'attività (segnalazione certificata di inizio attività);

visti gli artt. 73 (Attività di intermediazione commerciale e di affari), 74 (Attività di agente e rappresentante di commercio), 75 (Attività di mediatore marittimo) e 76 (Attività di spedizioniere) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i rispettivi decreti attuati del 26 ottobre 2011, che prescrivono ai fini dell'avvio delle relative attività di presentare all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita SCIA di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive;

atteso che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52), del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124), per iniziare l'attività di commercio all'ingrosso, l'attività di autoriparazione, l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione e l'attività di facchinaggio occorre presentare la comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza;

considerato che l'art. 19, comma 2, della legge 241/1990 prescrive che *"l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente"*;

ritenuto opportuno riepilogare la valenza delle predette disposizioni normative;

si evidenzia

che l'invio di una pratica con la quale si dichiara l'inizio di una delle attività sopra indicate (commercio all'ingrosso, autoriparazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, impiantistica, facchinaggio, intermediazione commerciale e di affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere) senza allegazione della prescritta SCIA o Comunicazione non è sanabile;

si stabilisce

che l'ufficio provvederà alla sospensione della domanda, comunicando l'improcedibilità/irricevibilità per carenza di SCIA/Comunicazione, ed alla predisposizione del conseguente provvedimento di rifiuto.

Taranto, 29/10/2020

Il Conservatore del Registro delle imprese
(dr.ssa Claudia Sanesi)